

Avamprogetto del 28 maggio 2013

Commento

all'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe

1. Situazione iniziale

Contesto

Onde proteggere i consumatori dagli abusi e tutelare i produttori di prodotti di montagna e dell'alpe contro la concorrenza sleale, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 25 maggio 2011¹ concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA).

Attualmente non esiste un contrassegno unico per i prodotti di montagna e dell'alpe. Pertanto, i produttori non dispongono di un'identità visiva comune per i prodotti provenienti dalla regione di montagna o alpestre, che consentirebbe di coordinare gli sforzi a livello di smercio o di comunicazione di marketing e i consumatori non possono avvalersi di uno strumento d'identificazione uniforme, che li agevolerebbe nella scelta dei prodotti da acquistare.

In seguito alla revisione dell'ODMA del 1° gennaio 2012, l'articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni di detta ordinanza. L'utilizzo di tale contrassegno è facoltativo. Sulla base di ciò, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha lanciato un processo partecipativo teso a elaborare contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe, coinvolgendo i diretti interessati. È stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di marchi regionali, di Coop, Migros e Agridea nonché dell'Unione svizzera dei contadini, del Gruppo svizzero per le regioni di montagna, della Società svizzera di economia alpestre, dei Produttori svizzeri di latte e della Federazione romanda dei consumatori, il quale, tra gennaio 2011 e dicembre 2012, ha concretizzato tale mandato.

Obiettivo

Per i prodotti di montagna e dell'alpe viene creato un contrassegno ufficiale:

- uniforme per tutti i prodotti svizzeri di montagna e dell'alpe;
- utilizzabile liberamente in combinazione con qualsiasi strategia di marchio (progetti sovregionali, privati);
- facoltativo;
- sinonimo di garanzia, nel quadro della comunicazione, per i prodotti provenienti dalla montagna o dall'alpe;
- utilizzabile come caratterizzazione nella pubblicità, imballaggio compreso (etichettatura);
- utilizzabile da tutti i produttori aventi diritto;
- realizzato dalla Confederazione (diritti, veste grafica, Corporate Identity/Corporate Design).

¹ RS 910.19

Risultato

Dopo aver rilevato le esigenze dei membri del gruppo di lavoro nel quadro di incontri collettivi nonché di colloqui individuali, si è incaricato un'agenzia di concretizzare le proposte grafiche.

L'elemento principale è costituito da un simbolo triangolare con la sagoma di una montagna nel quale è integrata la croce svizzera. Nel contrassegno ufficiale dei prodotti di montagna il colore verde e la riga spessa simboleggiano le montagne. Nel contrassegno ufficiale dei prodotti dell'alpe, provenienti dalla regione d'estivazione generalmente più alta rispetto a quella di montagna, il colore blu e la riga spessa simboleggiano gli alpeggi.

I contrassegni devono poter essere impiegati in funzione delle esigenze specifiche, vale a dire anche senza testo o in combinazione con altri contrassegni.

2. Sintesi delle principali innovazioni

Di seguito sono riportate le principali innovazioni:

- viene introdotto un contrassegno ufficiale per i prodotti di montagna e dell'alpe;
- l'impiego dei contrassegni ufficiali è facoltativo, ma i prodotti che se ne fregiano devono adempiere le esigenze dell'ODMA;
- i contrassegni ufficiali sono di proprietà della Confederazione.

3. Commento ai singoli articoli

Art. 1 Contrassegni ufficiali

Nell'articolo 1 sono definite le condizioni per poter impiegare i contrassegni ufficiali. È presupposto che siano adempiute le esigenze determinanti dell'ODMA. L'impiego dei contrassegni è facoltativo.

Art. 2 Impiego degli elementi grafici

Nell'articolo 2 sono illustrati gli elementi grafici.

Art. 3 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della presente ordinanza è prevista il 1° gennaio 2014.

4. Ripercussioni

4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sul piano finanziario o del personale.

4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione sul piano finanziario o del personale.

4.3 Economia

L'impiego dei contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe è facoltativo. Essi vengono introdotti in primo luogo per rendere meglio identificabili i prodotti provenienti dalla regione di montagna e da quella alpestre, notoriamente ottenuti in condizioni particolari. Sul mercato e tra la popolazione tali prodotti hanno una valenza speciale anche al di fuori della regione di montagna e di quella alpestre. Attualmente non esiste un label uniforme o un contrassegno di garanzia per i prodotti di montagna e dell'alpe. Migros e COOP, con i rispettivi marchi "Heidi" e "Pro Montagna", hanno riscosso notevole successo con le proprie linee di prodotti di montagna e dell'alpe. Oltre a questi vi è una moltitudine di altri label e denominazioni che contengono i termini "alpe" o "montagna" oppure vi fanno

riferimento. A oggi i produttori non dispongono di un'identità visiva comune per i prodotti provenienti dalla regione di montagna o alpestre, che consentirebbe di coordinare gli sforzi a livello di smercio o di comunicazione di marketing e nemmeno i consumatori possono avvalersi di uno strumento d'identificazione uniforme, che li agevolerebbe nella scelta dei prodotti da acquistare.

5. Rapporto con il diritto internazionale

Il reciproco riconoscimento dell'impiego della denominazione dei prodotti di montagna e dell'alpe non rientra nell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE. Nel contesto europeo, l'ODMA finora è l'unico testo normativo di questo genere; tuttavia l'UE sta elaborando una base legale per la protezione dei prodotti di montagna. Il 13 settembre 2012 il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale prevede anche un'indicazione di qualità facoltativa per i prodotti di montagna. A seconda degli sviluppi a livello di UE occorre appurare in quale misura nell'ambito di una più stretta collaborazione si possa disciplinare, nel quadro di un accordo, il reciproco riconoscimento delle disposizioni tra la Svizzera e l'UE e migliorare l'accesso al mercato dei prodotti di montagna e dell'alpe di entrambe le parti. Oltre all'ODMA, anche i rispettivi contrassegni ufficiali potrebbero servire da modello per una definizione comune, transfrontaliera dei prodotti di montagna e dell'alpe nella regione di montagna europea.

Considerato che l'ODMA, la quale funge da base per l'impiego dei contrassegni ufficiali, è applicabile esclusivamente per i prodotti agricoli svizzeri e per le derrate alimentari da essi ottenute, non è consentito impiegare i contrassegni per i prodotti importati. A seconda degli sviluppi nella collaborazione con l'UE in questo ambito, in un secondo tempo va appurato in quale misura l'impiego dei loghi potrebbe essere possibile anche per produttori esteri i cui standard di produzione adempiono le condizioni dell'ODMA.

6. Entrata in vigore

La nuova ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

7. Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 maggio 2011² concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute.

² RS 910.19